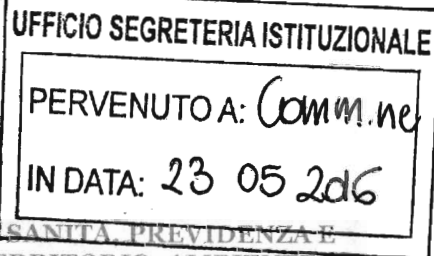




COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT, TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA



RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Colleghi Consiglieri

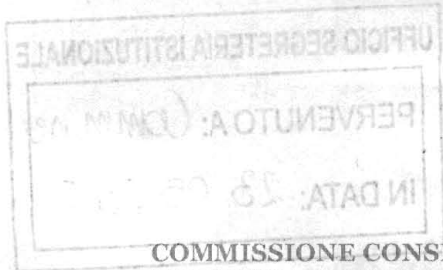
Il Progetto di Legge, che arriva in Consiglio Grande e Generale per la seconda lettura ha seguito un iter piuttosto laborioso. Infatti, le condizioni di partenza vedevano la presenza di quattro distinti Progetti di Legge: "Legge in materia di associazionismo" presentato dai Gruppi di Maggioranza, "Legge sul volontariato" presentato dal Governo, "Legge sulle Associazioni non lucrative e sulle Fondazioni" presentato dal Gruppo U.P.R. e il "Progetto di Legge sul Volontariato e l'Associazionismo e la Consulta" presentato dal Movimento Civico 10.

La Commissione IV^o ha convenuto sull'accorpamento in un unico Progetto di Legge denominato "Disposizioni in materia di associazionismo e volontariato" dei primi due e sul ritiro della Legge sul Volontariato da parte del Governo, mentre i Gruppi dell'U.P.R. e di Civico 10 hanno ritirato i propri.

Anche se le ragioni prime che hanno spinto i presentatori del Progetto di Legge fossero rappresentate dalla necessità di intervenire sull'impianto normativo in materia di associazionismo per il suo adeguamento alle richieste avanzate e alle direttive impartite dagli organismi europei, Moneyval e Gafi, con questo intervento legislativo si sono introdotte importanti modifiche in grado di dare un nuovo impulso al settore dell'associazionismo e del non profit. Già oggi questi mondi costituiscono un formidabile strumento di socializzazione, inclusione e crescita culturale.

Riteniamo, infatti, il mondo dell'associazionismo e del volontariato: che si occupi di arte, cultura, sport, ambientalismo, di assistenza e supporto alle persone, la massima espressione di vitalità della nostra società. Sicuramente un Paese che non potesse contare su di una rete così articolata di persone che insieme si organizzano e danno vita a libere associazioni, sarebbe un Paese meno vivibile e più complesso da amministrare. Nel volontariato trovano la massima espressione i valori della solidarietà e la non discriminazione, fatti propri anche dal Consiglio dell'Unione europea, fondamento essi stessi della crescita sociale dei Paesi occidentali. Queste realtà svolgono un'opera di avanzamento e garanzia dei diritti e di creazione e offerta di servizi sempre più determinante per l'affermazione sociale dei cittadini. E' in questi ambiti che si forma la democrazia partecipativa in grado di riavvicinare le persone alla vita istituzionale, ricoprendo, nel contempo, anche un importante ruolo di stimolo e di critica costruttiva nei confronti dell'amministrazione pubblica.

E', quindi, un dovere per chi è stato chiamato ad amministrare il Paese, definire regole chiare e agevoli che facilitino la vita associativa sgravandola il più possibile dagli obblighi burocratici che ne rallentano la realizzazione delle finalità per le quali sono nate le associazioni. Vanno in questa direzione le modifiche apportate dal presente testo all'impianto legislativo esistente, al quale, va ricordato, hanno dato il proprio apporto anche i gruppi politici di minoranza, in particolare il Movimento Civico



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

10, dei quali sono stati accolti quasi integralmente gli emendamenti presentati favorendo il clima di collaborazione nel quale si sono svolti i lavori della Commissione IV°.

In materia di associazionismo il Progetto di Legge si prefigge quali obiettivi, come più sopra accennato, di armonizzare la legislazione sammarinese alle direttive internazionali, fornire un supporto amministrativo, in particolare a quelle Associazioni non in grado per dimensioni, di essere autonome sotto questo profilo, di favorire il dialogo e la collaborazione all'interno del mondo dell'associazionismo e del Terzo Settore, considerati motore di crescita e di nascita di nuove opportunità.

Passando all'esame del testo, ripercorriamo i passaggi più significativi e qualificanti del presente Progetto di Legge. Dopo aver fornito una definizione di Associazione ed elencato le tipologie regolamentate dalla presente Legge (artt. 2 e 3), all'art. 6 vengono definiti i requisiti comuni a tutte le Associazioni per rispondere alle caratteristiche in termini di diritti, obblighi amministrativi, trasparenza dettati dalle direttive internazionali.

Con l'art. 7 vengono stabilite le agevolazioni alle quali hanno accesso le Associazioni in termini fiscali e di accesso all'utilizzo di strutture pubbliche per lo svolgimento delle proprie attività, mentre con l'art. 8 viene istituito il Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro, gestito dalla Consulta delle Associazioni. Al finanziamento di quest'ultimo, partecipano: il 3% degli avanzi di gestione delle Associazioni iscritte al registro, le liberalità di singoli soggetti, il 3 per mille del reddito imponibile esplicitamente destinato, il contributo annuale destinato dal Bilancio dello Stato.

Con l'art. 9 vengono definite le nuove regole di nomina dei membri della Consulta delle Associazioni, alla quale è demandata l'attività di divulgazione, promozione e finanziamento di progetti finalizzati a stimolare la società su valori quali la solidarietà, l'accoglienza e la diffusione della cultura del gratuito. Alla Consulta compete anche l'organizzazione di campagne mediatiche, conferenze ed iniziative in grado di coinvolgere la scuola e più in generale la società civile. Altro importante compito attribuito alla Consulta è quello della formazione che, in ambito di volontariato, sia in grado di fornire le competenze e le conoscenze necessarie agli operatori del settore.

L'art. 12 istituisce il Registro delle Associazioni al quale è prevista l'iscrizione obbligatoria ai fini dell'accesso ai contributi pubblici e della stipula di convenzioni e per ottenere le agevolazioni e i benefici previsti dalla Legge in esame.

L'art. 14 definisce forma ed ambiti di intervento dell'Ufficio di Segreteria della Consulta. Lo stesso opera nell'interesse ed a supporto delle Associazioni per i nuovi adempimenti di carattere amministrativo e legale introdotti dalla Legge.

Settore complementare a quello dell'associazionismo, in questo Progetto di Legge, è il Volontariato, il cosiddetto Terzo Settore. Le principali linee di intervento previste sono tese a definire le regole per la partecipazione dei soggetti interessati all'attività di volontariato, le condizioni con le quali singoli o associazioni offrono la propria opera, presupposti di sicurezza adeguati per i volontari e per i destinatari dei servizi svolti. Infine per garantire buoni livelli di formazione per i soggetti interessati e



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

creare condizioni di accesso che garantiscano la massima partecipazione senza esclusioni.

All'art. 15 vengono rappresentate le definizioni per l'individuazione del volontario od operatore delle attività solidaristiche. Queste ultime ad integrazione o complementari ai servizi già svolti dalla Pubblica Amministrazione. A questo scopo viene prevista la possibilità di convenzionamento da parte di singoli volontari o associazioni con lo Stato e gli Enti pubblici (art. 17) per tutte quelle attività di volontariato che rispondano a precisi canoni di qualità e capacità operative. Nello stesso articolo 17 viene prevista la copertura assicurativa per i volontari e per la responsabilità civile verso terzi nell'ambito dello svolgimento dell'attività svolta.

Con l'art. 19 viene istituito l'Albo del Volontario al quale devono essere iscritti obbligatoriamente tutti i soggetti che intendano mettere a disposizione la propria opera. Le finalità dell'Albo è, evidentemente, quella di fornire un utile strumento per la reperibilità di personale preparato e disponibile allo svolgimento di attività non profit.

Tutte le realtà associative, regolamentate dalla Legge all'esame dell'Aula, sono sottoposte all'esame e alla vigilanza del Comitato di Controllo di cui all'art 25, nel quale vengono anche indicati gli obblighi amministrativi e legali ai quali le Associazioni devono attenersi.

Eccellentissimi Capitani Reggenti
Collegli Consiglieri,

con il presente Progetto di Legge vengono riscritte le norme che regolano la vita e l'attività di uno dei settori più attivi della nostra società. E' estremamente importante che la politica operi scelte tese alla valorizzazione delle ricchezze che vengono rappresentate da questa parte del Paese. Riteniamo che gli indirizzi praticati con questo testo di Legge possano essere in grado di liberare le migliori risorse che l'associazionismo esprime e fornendo un valido supporto alla loro attività.

Chiedo all'aula e, quindi, anche ai gruppi di opposizione che, in Commissione hanno espresso la propria astensione, di esprimere il proprio sostegno al Progetto di Legge, affinché possa essere integrato nell'ordinamento sammarinese.

San Marino, 23 maggio 2016/1715 d.F.R.

Il Relatore di Maggioranza
Guerrino Zanotti

